

Aggiornamento normativo

n. 476 / 2023

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **CRR**: pubblicati gli RTS

II. Normativa italiana

- ✓ **BORSA ITALIANA**: approvate le modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei mercati e ai Regolamenti degli MTF
- ✓ **BRRD**: pubblicata una Nota della Banca d'Italia di attuazione di orientamenti EBA
- ✓ **OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE**: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo di attuazione della normativa europea

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ CRR: PUBBLICATI GLI RTS

In data 9 marzo 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2023/511](#) che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) "per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio di organismi di investimento collettivo nell'ambito del metodo basato sul regolamento di gestione"

Gli RTS entreranno in vigore il 29 marzo 2023.

II. Normativa italiana

✓ BORSA ITALIANA: APPROVATE LE MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI E AI REGOLAMENTI DEGLI MTF

In data 6 marzo 2023, Borsa Italiana S.p.A. ha pubblicato le modifiche alle [Istruzioni al Regolamento dei Mercati e ai Regolamenti degli MTF](#) in materia di:

- gestione degli errori. Sono state apportate delle modifiche volte a semplificare la gestione degli errori dei mercati Extra MOT, Bit GEM, TAH, Euronext Growth Market e EuroTLX per i segmenti Equity e Bond-X. In particolare, è stata eliminata la "perdita minima" quale requisito per la cancellazione di contratti derivanti da errori materiali evidenti per tutti gli strumenti finanziari;
- *trading-at-last*. Con riferimento ai mercati Euronext MIV Milan ed ETF plus Euronext Growth Milan è stata aggiunta la fase di negoziazione denominata *Trading at Last* che ha inizio al termine della fase di asta di chiusura, dalle ore 17:35 alle ore 17:40;
- comunicazione delle variazioni di capitale sociale. È stato modificato il modulo con il quale comunicare a Consob ed al pubblico la variazione del capitale sociale, prevedendo l'indicazione dell'ammontare della variazione (in Euro, numero di azioni e valore nominale unitario);
- ordini *good till date* (GTD) e *good till cancel* (GTC). Gli ordini GTD e GTC saranno disponibili anche sulla piattaforma Optiq;
- accesso sponsorizzato. Al regolamento del mercato Trading After Hours (TAH) sono state introdotte le disposizioni inerenti l'accesso sponsorizzato.

Le modifiche entreranno in vigore il 27 marzo 2023.

✓ BRRD: PUBBLICATA UNA NOTA DELLA BANCA D'ITALIA DI ATTUAZIONE DI ORIENTAMENTI EBA

In data 8 marzo 2023, la Banca d'Italia ha pubblicato una propria [Nota](#) con la quale dà attuazione agli [Orientamenti EBA](#) in materia di trasferibilità per

integrare la valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione del 26 settembre 2022.

Gli Orientamenti assumono pertanto valore di orientamenti di vigilanza e saranno applicabili dal 1° gennaio 2024. Qualora vi sia un cambio di strategia, in particolare un passaggio dalla liquidazione alla risoluzione, gli Orientamenti dovrebbero essere applicati integralmente il prima possibile e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del piano di risoluzione che include la nuova strategia di risoluzione.

- ✓ OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA

In data 7 marzo 2023, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.56, il [Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023](#) di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (il “Decreto”).

Gli obiettivi della Direttiva (UE) 2019/2121 sono:

- fornire una disciplina organica di tutte le operazioni transfrontaliere, introducendo – per la prima volta – norme in materia di trasformazioni e scissioni (totali o parziali, che comportino la costituzione di nuove società) transfrontaliere;
- incentivare la crescita economica, anche attraverso una maggiore garanzia della libertà di stabilimento; e
- aumentare la tutela dei portatori di interessi (dipendenti, creditori e soci di minoranza).

Il Decreto si applica alle operazioni:

- (i) transfrontaliere, poste in essere entro i confini dell’Unione europea, anche riguardanti società diverse dalle società di capitali;
- (ii) internazionali, alle quali partecipino o da cui risultino una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all’UE;
- (iii) riguardanti società sottoposte a procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, in quanto compatibili e fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d’impresa.

Mentre non si applica alle operazioni transfrontaliere o internazionali cui partecipano:

- (i) società di investimento a capitale variabile;
- (ii) società sottoposte a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione ex art. 1, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 180/2015 o titolo V del Regolamento (UE) 2021/23) e
- (iii) a società sottoposte a misure di prevenzione della crisi ex art. 1, co. 1, lett. mm), d.lgs. n. 180/2015 o art. 2, n. 48, del Regolamento (UE) 2021/23.

Inoltre, non è consentita la partecipazione a operazioni transfrontaliere o internazionali a società in liquidazione che hanno già intrapreso la distribuzione dell'attivo e a società cooperative a mutualità prevalente.

Il Decreto individua nella figura del notaio l'autorità competente all'esecuzione delle verifiche di conformità legale, finalizzate al rilascio del certificato preliminare, attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione.

Inoltre, il Decreto modifica il Codice Civile italiano, prevedendo alcune norme di coordinamento ed introducendo *ex novo* l'istituto della scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.) e la disciplina sul trasferimento di sede all'estero (art. 2510-*bis* c.c.).

Il Decreto entra in vigore il 22 marzo 2023 e acquisisce efficacia a partire dal 3 luglio 2023 per le operazioni in cui nessuna delle società partecipanti ha – a quella data – pubblicato il progetto di operazione transfrontaliera o internazionale.